



ARCIDIOCESI
TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE
Ufficio Amministrativo

Prot. n. 93UAD/22

Trani 4 ottobre 2022

Ai Rev.di **Parroci** ed **Enti ecclesiastici diocesani**

Loro sedi

OGGETTO: bonus fiscale di eliminazione delle barriere architettoniche.
Ulteriori precisazioni per l'applicazione dell'agevolazione.

Facendo seguito alla nota di quest'Ufficio prot. n. 85/UAD/21 del 13 settembre u.s. con la quale sono state espresse le *"Indicazioni diocesane per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti"* ed in relazione ad alcune richieste di chiarimento, pervenute a quest'Ufficio in merito alla tipologia degli edifici destinatari dell'intervento e alle modalità di utilizzo dell'agevolazione stessa, si rimette l'articolato e dettagliato quesito tecnico-fiscale posto all'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana.

La puntuale e competente risposta pervenuta dal suddetto Ufficio, qui unita per una corretta applicazione della normativa a riguardo, sicuramente potrà essere d'ausilio, anche ai professionisti incaricati di eseguire gli interventi agevolati, per un impiego più appropriato dell'agevolazione fiscale soprattutto nella forma alternativa prevista dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cessione del credito o sconto in fattura).


È opportuno che vengano qui precisate, sinteticamente, **le conclusioni** a cui è pervenuto il suddetto autorevole **Ufficio della CEI**, circa l'applicazione del beneficio in argomento, ossia:

- A. non c'è ragione per dubitare dell'applicabilità dell'agevolazione in parola ad interventi da effettuarsi su immobili appartenenti a qualsiasi categoria catastale ed in particolare a:
- E/7 (edifici di culto: chiesa, sacrestia, torre campanaria);
 - A/2 o A/3 (edifici adibiti ad abitazione del clero, dei religiosi, dei sacrestani);
 - B/1 (collegi, convitti, conventi, seminari);
 - B/4 (uffici vescovili e parrocchiali costituenti unità immobiliari indipendenti);
 - B/5 (scuole);
 - C/4 (ricreatori religiosi).
- B. il possesso di un reddito imponibile si configura come condizione necessaria per l'accesso alla fruizione del "bonus" tramite esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (di cui all'art. 121 del decreto rilancio n. 34 del 2020), in alternativa alla detrazione.
- C. ai fini dell'imputazione delle spese sostenute si ritiene si debba fare riferimento, per gli enti non commerciali (quali le Parrocchie e gli Enti ecclesiastici diocesani), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi (purché avviati) cui i pagamenti si riferiscono.

Si coglie l'occasione sia per sollecitare le decisioni che potranno essere assunte a riguardo stante la scadenza del 31 dicembre di quest'anno dell'agevolazione in esame, sia per rinnovare l'invito a contattare quest'Ufficio per qualsiasi ulteriore esigenza necessaria all'applicazione del beneficio, che si presenta quale favorevole opportunità per un agevole accesso, ai beni ecclesiastici, soprattutto da parte di persone con ridotta capacità motoria o sensoriale¹.

Cordiali saluti.

Il Consigliere C.D.A.E.
(ing. Antonio Ragno)



L'Economo Diocesano
(rag. Leonardo Bassi)



¹ Si riepilogano, di seguito, gli interventi maggiormente frequenti per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti:

- La sistemazione a norma o l'installazione di un nuovo ascensore;
- La predisposizione di rampe o montascale per superare eventuali differenze di livello per l'accesso all'edificio o all'ascensore;
- L'adeguamento di porte (esterne/interne), finestre e terminali degli impianti;
- La sistemazione di servizi igienici;
- Gli interventi di automazione degli impianti.